

tre mesi, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza dell'appello fino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o ne siano completamente cessati gli effetti ».

Il comune, soggiunge il regolamento, potrà concedere al maestro inabilitato o alla sua famiglia un assegno alimentare che non eccederà la metà dello stipendio.

Quindi la maestra Bettilli, dopo a condanna ultima, che superava i tre mesi, era provvisoriamente inabilitata *ope legis* all'insegnamento, ed il prefetto, l'autorità scolastica, non ha fatto altro che applicare una precisa e chiarissima disposizione del regolamento sull'istruzione elementare.

Questo appare dalle informazioni, che sono del resto semplicissime, che io ho chiesto in seguito all'interrogazione dell'onorevole Treves, ed appare quindi che la condotta dell'autorità locale è stata regolare e doverosa.

Ad ogni modo, se la maestra Ines Bettilli farà ricorso, io assicuro il collega Treves che questo sarà esaminato con la massima cura e con la più scrupolosa serietà.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Treves ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**TREVES.** Egregi colleghi, io sono persuaso che, malgrado le cortesi, cortesissime dichiarazioni dell'egregio sottosegretario di Stato, la Camera non ha ancora compreso le ragioni, per le quali è stata inabilitata, provvisoriamente la maestra di Gallarate, signora Ines Bettilli, ai 12 di giugno, vale a dire alla vigilia della fine dell'anno scolastico e degli esami, con grave turbamento dell'andamento scolastico, con commovimento generale dell'opinione pubblica, di cui il comune di Gallarate, che non è certo un comune di sovversivi, si è dovuto rendere interprete, cercando di resistere legalmente nelle forme più rispettose all'ingiunzione non del prefetto, ma del provveditore agli studi.

Poichè il prefetto, sebbene nominalmente capo del Consiglio provinciale scolastico, in questa materia, ho ragioni personali per affermarlo, si riferì esclusivamente all'opera del provveditore agli studi.

È verissimo: la signora Bettilli è stata condannata per un reato di stampa, e il suo processo è ancora *sub judice*, pendente l'appello: era verso la fine di maggio,

che alla signora Bettilli toccava questa condanna e poco dopo il comune riceveva un ordine prefettizio del 7 giugno, perchè si applicasse immediatamente la inabilitazione alla signora Bettilli.

La Giunta si convoca, guarda alle circostanze del caso e poi prende una deliberazione, che viene comunicata al prefetto, nella quale fa le considerazioni seguenti:

Anzitutto l'articolo 209 del regolamento non può applicarsi al caso attuale, perchè tale articolo, interpretato come deve essere, in rapporto coll'articolo 228 dello stesso regolamento, importa la inabilitazione provvisoria per quei casi, nei quali la inabilitazione diventerebbe assoluta, se la sentenza fosse definitiva, data la natura del processo.

Il reato, per il quale è stata condannata la signora Bettilli, non rientra fra quelli, che importano la inabilitazione assoluta, anche se la sentenza fosse confermata in appello.

In secondo luogo la maestra Bettilli nel disimpegno del suo ufficio di insegnante diede prova della migliore capacità, di lodevole zelo e della massima onestà e riservatezza; la sua permanenza non ha suscitato e non può suscitare alcun inconveniente nè in linea morale, nè in linea didattica, rimanendo intero ed immutato alla detta maestra il rispetto e l'affezione degli alunni, la fiducia e la stima dei loro genitori.

In terzo luogo, ritenuto che, per le peculiari circostanze di tempo e di persona, apparirebbe opportuno, quanto meno, soprassedere all'applicazione della inabilitazione fino a lezioni finite (si trattava di pochissimi giorni), anche pel pregiudizio che deriverebbe alla scolaresca ed al corso normale delle lezioni e degli esami, e per la difficoltà di trovare la supplente, l'autorità superiore, in omaggio ai principii ed alle considerazioni di cui sopra, ed almeno, per ragioni di opportunità, avrebbe potuto soprassedere all'applicazione dell'articolo 209.

La Camera mi può far fede nella sua coscienza che nessun procuratore del Re rifiuterebbe in tale circostanza una breve dilazione alla esecuzione di una sentenza passata in cosa giudicata.

Ora si domanda: per quale ragione, improvvisamente, in risposta a questa rispettosa e ragionata motivazione del comune di Gallarate, il provveditore agli studi manda con solennità l'ispettore alla scuola e sfratta, con violenza di modi e di forma de-